



STATUTO E REGOLAMENTO

DELLA CAMERA ARBITRALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO RIETI-VITERBO

*Delibera di Giunta n. 67 del 16 settembre 2022
Atto del Consiglio Camerale n. 9 del 3 ottobre 2022*

TITOLO I – STATUTO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Istituzione e sede

Presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Rieti-Viterbo (nel prosiegua Camera di Commercio), con sede legale in Viterbo, Via F.lli Rosselli n. 4 e sede secondaria a Rieti, Via Paolo Borsellino n. 16, è istituita, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, la Camera Arbitrale, organismo operante per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2 del presente documento, in piena coerenza con la Camera di Commercio, ai cui indirizzi strategici si uniforma.

Articolo 2 - Obiettivi ed attività

La Camera Arbitrale ha per scopo lo sviluppo e la promozione dell'arbitrato come metodo di risoluzione delle controversie, alternativo alla giurisdizione statale.

La Camera Arbitrale esercita le seguenti attività:

- amministrazione di procedimenti arbitrali, rituali ed irrituali, disciplinati dal Regolamento di cui al titolo secondo;
- organizzazione e promozione di corsi di formazione, convegni, incontri, tavole rotonde ed azioni comuni con altre istituzioni, anche specializzate, ovvero con ordini professionali, associazioni economiche ed imprenditoriali o con altri organismi pubblici e privati, comunque interessati alla diffusione delle procedure arbitrali.

La Camera Arbitrale può sottoporre all'approvazione della Giunta Camerale la costituzione di sezioni specializzate, al suo interno, per la gestione dell'arbitrato in settori di particolari o attività e materie specifiche.

CAPO II – ORGANI

Articolo 3 – Organi della Camera Arbitrale

Sono organi della Camera Arbitrale:

- a. Il Presidente
- b. Il Consiglio Arbitrale

Articolo 4 - Il Presidente

Il Presidente della Camera Arbitrale è, di diritto, il Presidente in carica della Camera di Commercio.

Il Presidente:

- a) vigila sulla corretta osservanza dello Statuto e del Regolamento della Camera Arbitrale;
- b) nomina, in seno al Consiglio arbitrale, un Vice Presidente, che lo sostituisce nelle funzioni in caso di assenza o impedimento ovvero, su delega, per specifici compiti;



- c) convoca e presiede il Consiglio Arbitrale;
- d) in caso d'urgenza adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio arbitrale, salvo ratifica di questo nella prima seduta successiva;
- e) esercita le ulteriori funzioni previste dal Regolamento della Camera Arbitrale ed ha la rappresentanza legale e processuale della Camera Arbitrale.

Articolo 5 – Il Consiglio Arbitrale

Il Consiglio Arbitrale è nominato dalla Giunta della Camera di Commercio.

Il Consiglio Arbitrale è composto, oltre che dal Presidente, da:

- un notaio designato dal Consiglio Notarile del Distretto Rieti Viterbo;
- un avvocato designato dall'Ordine degli Avvocati di Viterbo;
- un avvocato designato dall'Ordine degli Avvocati di Rieti;
- un ragioniere/dottore commercialista designato dal Collegio dei Ragionieri/Dottori commercialisti di Viterbo;
- un ragioniere/dottore commercialista designato dal Collegio dei Ragionieri/Dottori commercialisti di Rieti;
- un docente in materie giuridiche designato dall'Università della Tuscia;
- un esperto in materia giuridica economica individuato tra persone di provata esperienza in campo giuridico, economico e commerciale.

E' presieduto dal Presidente ovvero, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

I membri del Consiglio Arbitrale durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi. Nel caso in cui, in corso di mandato, venga a mancare, per qualsiasi ragione, uno dei componenti del Consiglio Arbitrale, la Giunta provvede alla sua sostituzione, secondo quanto previsto dal presente articolo.

La funzione di componente del Consiglio Arbitrale è incompatibile con quella di arbitro nei procedimenti amministrati dalla Camera Arbitrale di Rieti Viterbo.

Articolo 6 – Compiti del Consiglio Arbitrale

Il Consiglio Arbitrale esercita le funzioni descritte nel presente Statuto e Regolamento o delibera su ogni altra questione o attività riferita alla Camera arbitrale e non attribuita alla specifica competenza di altri soggetti.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il Consiglio Arbitrale:

- a) coadiuva il Presidente nella vigilanza sulla corretta osservanza dello Statuto e del Regolamento della Camera Arbitrale;
- b) nomina i Tribunali Arbitrali: tali nomine possono essere demandate al Presidente qualora la controversia abbia un valore non superiore ad € 50.000,00, previa adozione di apposito atto di delega a valenza generale deliberato con il voto favorevole dei due terzi dei componenti;
- c) provvede alla formazione, alla tenuta e alla revisione dell'Elenco Generale degli Arbitri;
- d) dispone l'iscrizione del singolo arbitro nell'Elenco;
- e) dispone la liquidazione finale delle spese arbitrali;



- f) può proporre al Consiglio della Camera di Commercio le modifiche dello Statuto e del Regolamento della Camera Arbitrale ed esprime pareri sulla struttura organizzativa della Camera Arbitrale;
- g) predispone e approva le regole deontologiche per gli arbitri, vigila e decide sui comportamenti deontologici degli arbitri;
- h) decide in ordine alla decadenza e sull'istanza di riconsiliazione degli arbitri;
- g) predispone compromessi e clausole compromissorie – tipo;
- i) promuove l'organizzazione di corsi di formazione, seminari, convegni ed ogni altra iniziativa volta alla conoscenza ed alla diffusione della cultura dell'arbitrato e può concludere accordi di collaborazione con altre organizzazioni arbitrali italiane ed estere, anche a titolo di collaborazione, nonché di scambio di servizi, in materia arbitrale;
- l) avanza proposte ed esprime pareri sulle materie di propria competenza, anche su richiesta della Camera di Commercio, formula pareri in ordine alle proposte di convenzione o collaborazione con altri enti od istituzioni in materia arbitrale;
- m) svolge ogni altra attività utile al conseguimento degli obiettivi della Camera Arbitrale.

Articolo 7 – Riunioni e Deliberazioni del Consiglio Arbitrale

Il Consiglio Arbitrale può essere convocato dal Presidente, di propria iniziativa, e, in caso di assenza o impedimento del Presidente, dal Vice Presidente, oppure su richiesta di almeno tre consiglieri.

La richiesta di convocazione deve essere inviata alla Segreteria della Camera Arbitrale in forma scritta o tramite pec, la Segreteria provvede alla convocazione entro 15 giorni dalla data di arrivo della richiesta.

Il Consiglio Arbitrale si riunisce almeno una volta all'anno.

Le riunioni del Consiglio Arbitrale possono tenersi in presenza o mediante collegamento in videoconferenza, su disposizione del Presidente.

La partecipazione alle riunioni del Consiglio Arbitrale tenuto in presenza, può avvenire anche mediante videoconferenza, in tal caso è possibile esprimere il voto tramite pec. Chi esprime il voto tramite pec si considera intervenuto alla riunione.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti, compresi il Presidente o il Vice Presidente.

Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità il voto del Presidente o del Vice Presidente ha valore doppio.

Di ogni riunione deve essere redatto un verbale a cura della Segreteria della Camera Arbitrale.

Articolo 8 – Il Segretario e la Segreteria

Alla Camera Arbitrale è addetta una Segreteria che svolge le funzioni attribuite dal Regolamento e, in particolare, le funzioni di cancelleria per i Tribunali Arbitrali che vengono costituiti.

Responsabile della Segreteria è un funzionario nominato dal Dirigente dell'Area competente, d'intesa con il Segretario Generale della Camera di Commercio.

La Segreteria cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Arbitrale ovvero dei provvedimenti adottati dal Presidente, in caso di urgenza, in luogo del Consiglio Arbitrale ed esercita le altre funzioni previste dallo Statuto- Regolamento della Camera Arbitrale.



La Segreteria esercita le sue funzioni dalla sede legale di Viterbo, dispone altresì di un ufficio operativo presso la sede secondaria di Rieti.

Il Segretario ha la direzione del personale addetto alla Segreteria ed è responsabile del suo funzionamento.

È responsabile dei servizi, dei procedimenti e di tutti gli atti e documenti della Camera Arbitrale di Rieti Viterbo, compresi quelli di cancelleria dei Tribunali Arbitrali che vengono costituiti.

È custode di tutti gli atti e documenti della Camera Arbitrale e dei Tribunali Arbitrali costituiti, nonché del corretto svolgimento dell'attività amministrativa connessa all'attività svolta da tali organismi.

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Arbitrale e dei Tribunali Arbitrali e può delegare, per tale funzione, un componente della Segreteria;

Articolo 9 – Elenco Generale degli arbitri della Camera Arbitrale

Presso la Camera Arbitrale è istituito un “Elenco Generale degli Arbitri”.

frequentato un corso di formazione in materia di arbitrato ed i corsi di aggiornamento organizzati dalle Camere di Commercio o da organismi abilitati.

È titolo idoneo a consentire l'iscrizione, in aggiunta ai requisiti professionali di cui al comma 1, il conseguimento di master universitario in diritto dell'arbitrato.

Possono essere, inoltre, iscritti nell'Elenco Generale degli Arbitri, i docenti universitari in materie giuridiche od economiche, anche in quiescenza, ed i magistrati in stato di quiescenza che abbiano svolto funzioni giudicanti per almeno cinque anni.

Articolo 10 – Iscrizione e revisione Elenco Generale degli Arbitri

Il Consiglio Arbitrale delibera l'iscrizione degli arbitri nell'Elenco Generale degli Arbitri e ne stabilisce l'ambito di competenza.

Le iscrizioni, le integrazioni e le cancellazioni degli arbitri dall'Elenco avvengono su proposta del Consiglio Arbitrale e sono deliberate dalla Giunta della Camera di Commercio di Rieti Viterbo.

Gli interessati, in possesso dei requisiti di cui all'art. 9, devono presentare un'apposita domanda utilizzando i moduli messi a disposizione dalla Segreteria della Camera Arbitrale. La domanda deve essere corredata di tutta la documentazione necessaria a comprovare i requisiti prescritti per l'iscrizione.

Il Consiglio Arbitrale ogni quattro anni provvede alla revisione dell'Elenco Generale degli Arbitri cancellando dall'Elenco gli iscritti che abbiano perduto i requisiti previsti ed iscrivendo, su richiesta, i nuovi soggetti aventi tali requisiti, come indicato al comma 3;

In sede di revisione gli arbitri già iscritti nell'Elenco devono manifestare la propria volontà di mantenere l'iscrizione e possono integrare la documentazione già prodotta per essere abilitati ad operare in nuove aree di competenza.

Gli arbitri che, nei termini fissati in sede di revisione, non manifestino espressamente, per iscritto o tramite pec, la propria volontà di mantenere l'iscrizione nell'Elenco, sono cancellati dallo stesso con deliberazione della Giunta camerale.

Gli arbitri cancellati in sede di revisione per mancata manifestazione della volontà di rimanere iscritti nell'Elenco, qualora siano stati nominati arbitri in una procedura arbitrale precedentemente alla revisione, dovranno portare a termine il proprio incarico nel procedimento arbitrale in corso, sino al deposito del lodo.

Gli arbitri cancellati in sede di revisione, non possono presentare una nuova domanda di iscrizione prima che siano trascorsi quattro anni dal provvedimento di cancellazione;



La cancellazione dall'Elenco Generale degli Arbitri è disposta dal Consiglio Arbitrale e deliberata dalla giunta camerale, qualora sia venuto meno anche uno dei requisiti per l'iscrizione;

Gli arbitri già iscritti nell'Elenco possono, in qualsiasi momento, integrare la domanda a suo tempo presentata, specificando e documentando la competenza in nuove materie;

In tutti i casi in cui, secondo il Regolamento della Camera Arbitrale, spetta al Consiglio Arbitrale la nomina di un arbitro, questo deve essere scelto fra gli iscritti nell'Elenco Generale degli Arbitri della Camera Arbitrale.

Quando, secondo il Regolamento della Camera Arbitrale, spetta ad una parte la nomina di un arbitro, questo può essere scelto anche fra persone non iscritte nell'Elenco Generale degli Arbitri della Camera Arbitrale.

Articolo 11 – Consulenti tecnici d'ufficio

Possono essere nominati consulenti tecnici d'ufficio nell'ambito dei procedimenti arbitrali amministrati dalla Camera Arbitrale di Rieti Viterbo, solo coloro che risultino iscritti nell'“Albo dei consulenti tecnici del giudice”, di cui al R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368, istituiti presso i Tribunali di Viterbo e di Rieti.

Articolo 12 – Modificazioni dello Statuto e del Regolamento

Le modifiche dello Statuto e del Regolamento della Camera Arbitrale di Rieti Viterbo sono deliberate dalla Giunta camerale ed approvate dal Consiglio della Camera di Commercio, anche su proposta del Consiglio Arbitrale.

Le modifiche statutarie o regolamentari di cui al comma precedente, non si applicano ai procedimenti arbitrali in corso.

Articolo 13 – Obbligo di riservatezza

Gli Organi, la Segreteria ed in generale il personale addetto alla Camera Arbitrale, sono tenuti a custodire con la massima riservatezza qualsiasi notizia relativa ai procedimenti arbitrali conclusi ed in corso.

Articolo 14 - Sanzioni Disciplinari

Gli arbitri, gli arbitratori, e i periti tecnici d'ufficio che abbiano accettato le norme statutarie e regolamentari della Camera arbitrale, quand'anche nominati dalle parti, devono applicarle e farle osservare, nel rispetto delle regole di correttezza e riservatezza.

Le infrazioni delle norme statutarie, regolamentari e delle regole deontologiche danno luogo a sanzioni disciplinari.

Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che l'incolpato sia stato invitato a comparire con l'assegnazione di un termine non inferiore a dieci giorni per essere sentito. L'incolpato ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive.

Le sanzioni applicabili sono:

- a. la censura;
- b. la cancellazione dall'Elenco

La censura è deliberata dal Consiglio arbitrale con voto favorevole dei due terzi dei componenti.

La cancellazione dall'Elenco degli arbitri è deliberata dalla Giunta Camerale, su proposta del Consiglio arbitrale, quando il comportamento di un arbitro sia stato oggetto di censura per tre volte nell'arco di un biennio.

La cancellazione che consegue al fatto di cui al comma precedente preclude il diritto ad essere reinscritti nell'elenco degli arbitri della Camera arbitrale di Viterbo per un quinquennio dalla data del provvedimento di cancellazione.



TITOLO II – REGOLAMENTO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – (Applicazione del Regolamento)

La Camera Arbitrale presta la propria opera per lo svolgimento di arbitrati richiesti sul fondamento di una convenzione di arbitrato (clausola compromissoria o compromesso), redatta in forma scritta, che faccia riferimento alla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Rieti-Viterbo o anche, più genericamente, alla Camera di Commercio di Rieti-Viterbo, ovvero quando le parti facciano concorde richiesta di arbitrato alla Camera Arbitrale.

Se le parti non hanno espressamente disposto in modo diverso, tutte le controversie cui l'accordo compromissorio stesso si riferisce sono risolte mediante arbitrato rituale; si fa luogo invece all'arbitrato libero o irrituale, solo se la volontà delle parti sia stata chiaramente espressa in tal senso nella convenzione Arbitrale ovvero le parti ne facciano concorde richiesta al momento dell'instaurazione del procedimento Arbitrale.

Le controversie che hanno ad oggetto la convenzione Arbitrale, ed in particolare quelle relative alla natura rituale o irrituale dell'arbitrato, sono decise dagli arbitri con lodo vincolante le parti.

Qualora non esista tra le parti una convenzione Arbitrale, oppure essa non faccia riferimento alla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Rieti-Viterbo o più genericamente alla Camera di Commercio di Rieti-Viterbo, la parte che abbia interesse a promuovere un arbitrato davanti alla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Rieti-Viterbo può farne richiesta nella domanda di arbitrato, secondo quanto stabilito dall'art. 19 del Regolamento; se l'adesione a tale richiesta, unitamente alla risposta alla domanda di arbitrato, non è comunicata alla Segreteria, nel rispetto delle regole formali previste dal presente regolamento, entro un termine che, salvo diversa indicazione della parte richiedente, è di trenta giorni dalla data in cui la controparte ha ricevuto la domanda, la Segreteria informa le parti che l'arbitrato non può avere luogo.

Art. 2 – Norme applicabili al procedimento

Il procedimento Arbitrale è retto dal Regolamento in vigore al momento della presentazione della domanda; in subordine dalle regole fissate di comune accordo dalle parti; in ulteriore subordine dalle regole fissate dal Tribunale Arbitrale.

In ogni caso, è fatta salva l'applicazione delle norme inderogabili applicabili al procedimento Arbitrale.

È comunque attuato il principio del contraddittorio e della parità di trattamento delle parti.

Art. 3 – Norme applicabili al merito della controversia

Il Tribunale Arbitrale decide il merito della controversia secondo diritto se le parti non hanno espressamente previsto che decida secondo equità.

Il Tribunale Arbitrale decide secondo le norme scelte dalle parti nella convenzione Arbitrale o, successivamente, sino alla costituzione del Tribunale Arbitrale.

In difetto della concorde indicazione prevista dal comma 2, il Tribunale Arbitrale sceglie le norme con cui il rapporto è più strettamente collegato.

In ogni caso, il Tribunale Arbitrale tiene conto degli usi del Commercio.

Art. 4 – Sede dell'arbitrato

La sede dell'arbitrato può essere fissata presso la sede legale ovvero presso la sede secondaria della Camera Arbitrale della Camera di Commercio.

Il Tribunale Arbitrale, con il consenso delle parti, può stabilire che le udienze o altre attività del procedimento si svolgano in luogo diverso dalle sedi sopra indicate.



Le udienze o altre attività del procedimento possono essere tenute anche in modalità telematica a distanza, e in tal caso si considerano convenzionalmente svolte presso la sede legale.

Art. 5 – Lingua dell'arbitrato

La lingua dell'arbitrato è scelta di comune accordo dalle parti nella convenzione Arbitrale o successivamente, sino alla costituzione del Tribunale Arbitrale.

In difetto di accordo tra le parti, la lingua dell'arbitrato è determinata dal Tribunale Arbitrale. La Segreteria indica la lingua in cui devono essere redatti gli atti anteriori a tale determinazione.

Il Tribunale Arbitrale può autorizzare la produzione di documenti redatti in una lingua diversa da quella dell'arbitrato e può ordinare che i documenti siano accompagnati da una traduzione nella lingua dell'arbitrato.

Art. 6 – Deposito e trasmissione degli atti

Gli atti e i documenti possono essere depositati presso la Segreteria in modalità telematica, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), indirizzata al domicilio digitale della Camera di Commercio e devono essere sottoscritti digitalmente. Il deposito s'intende perfezionato con la consegna della PEC.

In alternativa, le parti possono optare per il deposito cartaceo. In tal caso, devono depositare gli atti presso la Segreteria in un originale per la Camera Arbitrale, e in tante copie quante sono le parti e gli arbitri. La Segreteria indica il numero di copie nel caso in cui il numero degli arbitri non sia ancora definito. Gli eventuali documenti allegati agli atti devono essere depositati in formato cartaceo presso la Segreteria in una copia per la Camera Arbitrale; inoltre una copia informatica degli stessi documenti allegati deve essere trasmessa telematicamente tramite PEC al domicilio digitale della Camera di Commercio. E' responsabilità della parte garantire la corrispondenza tra quanto depositato telematicamente e l'originale cartaceo. Il deposito s'intende perfezionato con la consegna degli atti e documenti cartacei presso la Segreteria.

Il Tribunale Arbitrale deve depositare, anche in modalità telematica, presso la Segreteria una copia dei verbali e delle ordinanze emesse anche fuori udienza.

Se non è diversamente previsto dal Regolamento, le comunicazioni della Segreteria alle parti, agli arbitri, ai consulenti tecnici ed a tutti i soggetti del processo in genere sono eseguite mediante trasmissione a mezzo PEC ovvero con ogni altro mezzo idoneo alla prova della loro ricezione.

Art. 7– Termini

I termini previsti dal Regolamento o fissati dal Consiglio Arbitrale, dalla Segreteria o dal Tribunale Arbitrale non sono a pena di decadenza, se la decadenza non è espressamente prevista dal Regolamento o stabilita dal provvedimento che li fissa.

Il Consiglio Arbitrale, la Segreteria e il Tribunale Arbitrale possono prorogare, prima della loro scadenza, i termini da essi fissati. I termini fissati a pena di decadenza possono essere prorogati soltanto per gravi motivi oppure con il consenso di tutte le parti.

Nel computo dei termini non si calcola il giorno iniziale. Se il termine scade il sabato o un giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Il decorso dei termini è sospeso dal 1° al 15 settembre compresi.

CAPO II - L'INTRODUZIONE DELLA CONTROVERSIA

Art. 8 – Domanda di arbitrato

La parte che intende promuovere il procedimento arbitrale deve proporre la relativa domanda con atto sottoscritto e depositato a mezzo PEC presso la Segreteria della Camera Arbitrale, inviandone copia all'altra



parte con qualunque mezzo idoneo ad attestare la regolarità dell'invio (PEC, lettera raccomandata a/r, notifica a mezzo Ufficiale Giudiziario).

La domanda di arbitrato deve contenere:

- a) il nome delle parti e la loro residenza o, trattandosi di società, la denominazione o ragione sociale, la natura giuridica, la sede ed il nome dei legali rappresentanti;
- b) il nome, il domicilio professionale, l'indirizzo PEC e la procura ad litem del difensore e l'eventuale elezione di domicilio presso lo studio del medesimo, nonché l'indirizzo PEC al quale si desidera ricevere le comunicazioni inerenti il procedimento;
- c) l'esposizione dei fatti sui quali è fondata la domanda, la formulazione dei quesiti e, per quanto possibile, l'indicazione, anche sommaria, del valore economico della controversia;
- d) l'eventuale indicazione di mezzi di prova;
- e) ogni altro documento che la parte ritenga di dover allegare;
- f) l'indicazione se il procedimento dovrà essere affidato ad un arbitro unico o ad un collegio, nonché l'indicazione del tipo di arbitrato (rituale o libero) e del tipo di pronuncia richiesta (secondo diritto o secondo equità), nel caso in cui tali precisazioni manchino o non siano chiare nell'accordo compromissorio;
- g) la nomina dell'arbitro con le sue generalità, se prevista dall'accordo arbitrale e/o le indicazioni necessarie per la scelta, all'interno dell'Elenco degli arbitri tenuto dalla Camera Arbitrale, del terzo arbitro o dell'arbitro
- h) l'atto contenente il compromesso o la clausola compromissoria;
- i) l'accettazione espressa del presente Statuto e Regolamento.

Al momento della presentazione della domanda la parte versa all'Ente camerale una tariffa per i servizi arbitrali camerali, commisurata al valore della controversia e calcolata secondo il tariffario allegato al presente regolamento. Tale somma non è ripetibile qualunque sia l'esito della procedura.

Nell'ipotesi prevista dall'art. 35, primo comma, del d.lgs. 5/2003, la Segreteria provvede a trasmettere la domanda di arbitrato al competente registro delle imprese.

Art. 9 – (Memoria di risposta)

Il convenuto deve depositare presso la Segreteria la memoria di risposta entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di arbitrato. Tale termine può essere prorogato dal Consiglio Arbitrale per giustificati motivi.

La risposta è sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di procura e contiene oppure è accompagnata da:

- a) il nome e la residenza del convenuto;
- b) l'esposizione, anche breve e sommaria, delle difese;
- c) la nomina dell'arbitro oppure le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulla loro scelta;
- d) l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della risposta e ogni documento che la parte ritenga utile allegare;
- e) le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia, ovvero sulla pronuncia secondo equità e sulla lingua dell'arbitrato;
- f) la procura conferita al difensore, se questo è nominato;
- g) l'eventuale dichiarazione di accettazione dell'arbitrato;
- h) l'elezione di domicilio, con l'eventuale indirizzo di posta elettronica, certificata e non, ai fini della comunicazione degli atti del procedimento.

La Segreteria trasmette la memoria di risposta all'attore entro cinque giorni lavorativi dalla data del deposito presso il domicilio eletto. In alternativa alla trasmissione ad opera della Segreteria, il convenuto può anche



trasmettere direttamente la memoria di risposta all'attore, depositando presso la Segreteria prova dell'avvenuta trasmissione.

Al momento della presentazione dell'atto di risposta, la parte versa all'Ente camerale una tariffa per i servizi arbitrali camerali, commisurata al valore della controversia tenuto conto dell'eventuale domanda riconvenzionale, secondo il tariffario allegato al presente Statuto e Regolamento. Tale somma non è ripetibile qualunque sia l'esito della procedura.

Nel caso in cui il convenuto non depositi la memoria di risposta, l'arbitrato prosegue in sua assenza.

Art. 10 – (Domanda riconvenzionale e chiamata di terzi)

Il convenuto, con la memoria di risposta, può proporre domande riconvenzionali, indicandone il valore.

Se il convenuto propone domanda riconvenzionale, l'attore può depositare presso la Segreteria una memoria di replica entro trenta giorni dalla ricezione della memoria di risposta. Tale termine può essere prorogato dal Consiglio Arbitrale per giustificati motivi. La Segreteria trasmette la memoria di ulteriore replica dell'attore al convenuto entro cinque giorni dalla data del deposito.

Nel caso in cui il convenuto intenda chiamare in causa terzi, sempre che ciò sia possibile, tale richiesta deve essere formulata con la memoria di risposta, e in tal caso la memoria di risposta deve essere notificata al terzo chiamato direttamente dal convenuto. L'originale notificato deve essere depositato presso la Segreteria entro il successivo termine di 15 giorni dal perfezionamento della notifica. La Segreteria trasmette la memoria di risposta notificata all'attore entro 5 giorni lavorativi dalla data del deposito. Al terzo chiamato si applicano, per la memoria di costituzione e le eventuali repliche, gli stessi termini e modalità previste per il convenuto.

CAPO III - IL TRIBUNALE ARBITRALE

Art. 11 – (Numero degli arbitri)

Il Tribunale Arbitrale è composto da un arbitro unico o da un collegio composto da un numero dispari di arbitri.

In assenza di un accordo delle parti sul numero degli arbitri, il Tribunale Arbitrale è composto da un arbitro unico. Tuttavia, il Consiglio Arbitrale può deferire la controversia ad un collegio di tre membri, se lo ritiene opportuno per la complessità o per il valore della controversia.

Se la convenzione Arbitrale prevede un collegio Arbitrale senza indicare il numero dei membri, il Tribunale Arbitrale è composto da tre membri.

Se la convenzione Arbitrale prevede un numero pari di arbitri, il Tribunale Arbitrale è composto dal numero dispari di arbitri superiore a quello previsto nella convenzione.

Art. 12 – (Nomina degli arbitri)

Gli arbitri sono nominati secondo le regole stabilite dalle parti nella convenzione Arbitrale.

Se non è diversamente stabilito nella convenzione Arbitrale, l'arbitro unico è nominato dal Consiglio Arbitrale.

Se le parti hanno stabilito di nominare l'arbitro unico di comune accordo senza indicare un termine, tale termine viene assegnato dalla Segreteria. Se l'accordo tra le parti non viene raggiunto, l'arbitro unico è nominato dal Consiglio Arbitrale.

Se non è diversamente stabilito nella convenzione Arbitrale, il collegio Arbitrale è così nominato:

- a) ciascuna parte, nella domanda di arbitrato e nella memoria di risposta, nomina un arbitro; se la parte non vi provvede nel termine fissato, l'arbitro è nominato dal Consiglio Arbitrale;



b) il presidente del Tribunale Arbitrale è nominato di comune accordo dagli arbitri già nominati dalle parti. Se gli arbitri non vi provvedono entro il termine indicato dalle parti o, in mancanza, assegnato dalla Segreteria, il presidente è nominato dal Consiglio Arbitrale.

Se le parti hanno diversa nazionalità o domicilio in Stati diversi, il Consiglio Arbitrale nomina quale arbitro unico o quale presidente del Tribunale Arbitrale una persona di nazionalità terza, salva diversa e concorde indicazione delle parti.

Se l'arbitrato è disciplinato dall'art. 34 del Decreto legislativo n. 5/2003, ed in ogni altro caso in cui per previsione di legge è obbligatorio deferire ad un terzo la nomina di uno o più arbitri, a tutte le nomine necessarie provvede il Consiglio Arbitrale.

Art. 13 – (Nomina degli arbitri nell'arbitrato con pluralità di parti)

Quando le parti siano più di due, il Consiglio Arbitrale - ove manchino o siano inidonee le pattuizioni delle parti sulla costituzione dell'organo Arbitrale o quando le parti non riescano a costituire l'organo Arbitrale entro il termine previsto per la risposta alla domanda di arbitrato - stabilisce, per quanto occorra, il numero e le modalità di nomina degli arbitri e può provvedere direttamente alla loro nomina, ove le parti non vi abbiano proceduto entro il termine loro assegnato.

Art. 14 – (Controversie connesse)

Qualora, prima della costituzione del Tribunale Arbitrale, siano proposte controversie tra loro connesse, il Consiglio Arbitrale, considerate le caratteristiche delle controversie e tenuto conto delle norme applicabili al procedimento, può stabilire che i relativi procedimenti siano affidati al medesimo organo Arbitrale, su accordo delle parti, autorizzando la riunione dei procedimenti affinché le controversie siano decise con unico lodo.

Qualora una stessa delibera sia oggetto di una pluralità di impugnazioni, il Consiglio Arbitrale, oppure il Tribunale Arbitrale, dispongono che tali impugnazioni siano decise con un unico lodo.

Art. 15 – (Incompatibilità)

Non possono essere nominati arbitri:

- a) i membri del Consiglio Arbitrale;
- b) i revisori dei conti della Camera di Commercio;
- c) i dipendenti della Camera di Commercio;
- d) gli associati professionali, i dipendenti e coloro che hanno stabili rapporti di collaborazione professionale con le persone indicate sub a), b) e c).

Art. 16 – (Accettazione degli arbitri)

La Segreteria comunica agli arbitri la loro nomina. Gli arbitri devono trasmettere alla Segreteria per iscritto la dichiarazione di accettazione della nomina e del Regolamento entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione.

In mancanza, l'arbitro nominato s'intende aver rinunciato all'incarico e si provvede alla sua sostituzione.

Art. 17 – (Dichiarazione di indipendenza e conferma degli arbitri)

Con la dichiarazione di accettazione gli arbitri devono trasmettere alla Segreteria la dichiarazione di indipendenza.

Nella dichiarazione di indipendenza l'arbitro deve indicare, precisandone periodo e durata:

- a) qualunque relazione con le parti o i loro difensori rilevante in relazione alla sua imparzialità e indipendenza;



b) qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all'oggetto della controversia;

c) qualunque pregiudizio o riserva nei confronti della materia del contendere.

La Segreteria trasmette copia della dichiarazione di indipendenza alle parti. Ciascuna parte può comunicare le proprie osservazioni scritte alla Segreteria entro dieci giorni dalla ricezione della dichiarazione.

Decorso il termine previsto dal comma 3, l'arbitro è confermato dalla Segreteria se ha inviato una dichiarazione di indipendenza senza rilievi e se le parti non hanno comunicato osservazioni. In ogni altro caso, sulla conferma si pronuncia il Consiglio Arbitrale.

La dichiarazione di indipendenza deve essere ripetuta nel corso del procedimento Arbitrale fino alla sua conclusione, se ciò si rende necessario per fatti sopravvenuti o su richiesta della Segreteria.

Art. 18 – (Ricusazione degli arbitri)

Ciascuna parte può depositare una istanza motivata di ricusazione degli arbitri per i motivi previsti dal codice di procedura civile, nonché per ogni altro motivo idoneo a porre in dubbio la loro indipendenza o imparzialità.

L'istanza deve essere depositata presso la Segreteria entro dieci giorni dalla ricezione della dichiarazione di indipendenza o dalla conoscenza del motivo di ricusazione.

L'istanza è comunicata agli arbitri e alle altre parti dalla Segreteria che assegna loro un termine per l'invio di eventuali osservazioni.

Le altre parti possono, entro dieci giorni dal momento in cui hanno ricevuto la comunicazione di cui al comma precedente, proporre istanza di ricusazione incidentale, anche se è già trascorso il termine per proporre istanza di ricusazione in via principale.

Sull'istanza di ricusazione decide il Consiglio Arbitrale.

Art. 19 – (Sostituzione degli arbitri)

L'arbitro è sostituito con la nomina di un nuovo arbitro nelle seguenti ipotesi:

- a) l'arbitro rinuncia all'incarico dopo aver accettato;
- b) l'arbitro non è confermato;
- c) il Consiglio Arbitrale accoglie l'istanza di ricusazione proposta nei confronti dell'arbitro;
- d) il Consiglio Arbitrale rimuove l'arbitro per la violazione dei doveri imposti dal Regolamento e dal codice deontologico⁴ al Tribunale Arbitrale o per altro grave motivo;
- e) l'arbitro muore oppure non è più in grado di adempiere al proprio ufficio per infermità o per altro grave motivo.

La Segreteria sospende il procedimento per ciascuna delle ipotesi previste dal comma 1.

Il nuovo arbitro è nominato dallo stesso soggetto che aveva nominato l'arbitro da sostituire. Se la parte non vi provvede entro i termini di cui all'art. 20, oppure l'arbitro nominato in sostituzione deve a sua volta essere sostituito, il nuovo arbitro è nominato dal Consiglio Arbitrale.

Il Consiglio Arbitrale determina l'eventuale compenso spettante all'arbitro sostituito, tenuto conto dell'attività svolta e del motivo della sostituzione.

In caso di sostituzione dell'arbitro, il nuovo Tribunale Arbitrale può disporre la rinnovazione totale o parziale del procedimento svoltosi fino a quel momento.

CAPO IV - IL PROCEDIMENTO

Art. 20 – (Costituzione del Tribunale Arbitrale)

La Segreteria trasmette agli arbitri gli atti introduttivi, con i documenti allegati, dopo che è stato versato il fondo iniziale.



Gli arbitri si costituiscono in Tribunale Arbitrale entro venti giorni dalla data in cui hanno ricevuto gli atti e i documenti trasmessi dalla Segreteria. Tale termine può essere prorogato dalla Segreteria per giustificati motivi.

La costituzione del Tribunale Arbitrale avviene mediante redazione di un verbale dato e sottoscritto dagli arbitri. Il verbale indica la sede e la lingua dell'arbitrato e fissa le modalità e i termini relativi alla prosecuzione del procedimento.

Se ha luogo la sostituzione di arbitri dopo che il Tribunale Arbitrale si è costituito, la Segreteria trasmette ai nuovi arbitri copia degli atti e dei documenti del procedimento. La costituzione del nuovo Tribunale Arbitrale ha luogo ai sensi dei commi 2, 3 e 4.

Art. 21 – (Poteri del Tribunale Arbitrale)

In qualunque momento del procedimento, il Tribunale Arbitrale può tentare di comporre la controversia e può invitare le parti a svolgere il tentativo di conciliazione presso la Camera di Commercio. Il provvedimento con cui il Tribunale Arbitrale dispone l'esperimento del tentativo di conciliazione sospende i termini per l'emissione del lodo fino alla conclusione del tentativo stesso, per un massimo di 60 giorni, salvo diverso accordo tra le parti.

Il Tribunale Arbitrale può pronunciare tutti i provvedimenti cautelari, urgenti e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, che siano consentiti dalle norme applicabili al procedimento. La parte che, prima dell'inizio del procedimento Arbitrale o nel corso di esso, ottenga dall'autorità giudiziaria un provvedimento cautelare, deve darne sollecita notizia alla Segreteria, la quale ne informa prontamente il Tribunale Arbitrale e, ove del caso, l'altra parte.

Il Tribunale Arbitrale investito di più procedimenti pendenti può disporre la loro riunione, se li ritiene oggettivamente connessi.

Se più controversie pendono nel medesimo procedimento, il Tribunale Arbitrale può disporre la separazione, qualora essa sia opportuna, tranne che le domande proposte debbano essere unitariamente decise.

Il Tribunale Arbitrale può prendere tutti i provvedimenti ritenuti opportuni per regolarizzare la rappresentanza o l'assistenza delle parti.

Art. 22 – (Ordinanze del Tribunale Arbitrale)

Salvo quanto previsto per il lodo, il Tribunale Arbitrale decide con ordinanza.

Le ordinanze sono pronunciate a maggioranza. Non è necessaria la conferenza personale degli arbitri.

Le ordinanze devono essere redatte per iscritto e possono essere sottoscritte anche dal solo presidente del Tribunale Arbitrale.

Le ordinanze del Tribunale Arbitrale sono revocabili.

L'ordinanza, con la quale l'arbitro solleva la questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, è depositata insieme al fascicolo di arbitrato presso la Segreteria della Camera Arbitrale. La Segreteria trasmette l'ordinanza e il fascicolo alla Corte Costituzionale, e notifica l'ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Presidente della Giunta Regionale, a seconda che la questione riguardi una norma statale o regionale. L'ordinanza, sempre a cura della Segreteria, è notificata altresì ai Presidenti delle due Camere del Parlamento oppure, se si tratta di norma regionale, al Presidente del Consiglio Regionale interessato.

Se l'ordinanza non è stata emessa in udienza, essa è comunicata alle parti con le modalità di cui all'art. 14 del presente Regolamento.



Art. 23 – (Udienze)

Le udienze sono fissate dal Tribunale Arbitrale d'intesa con la Segreteria e comunicate alle parti con congruo preavviso.

Le parti possono comparire alle udienze personalmente o a mezzo di rappresentanti con i necessari poteri ed essere assistite da difensori muniti di procura.

Se una parte è assente all'udienza senza giustificato motivo, il Tribunale Arbitrale, verificata la regolarità della convocazione, può procedere all'udienza. Se rileva irregolarità nella convocazione, il Tribunale Arbitrale provvede a una nuova convocazione.

Le udienze del Tribunale Arbitrale sono accompagnate dalla redazione di un verbale.

Il Tribunale Arbitrale può disporre che la redazione del verbale sia sostituita, anche parzialmente, da registrazione con riserva di successiva trascrizione.

Se lo ritiene opportuno, il Tribunale Arbitrale può fissare un'udienza preliminare, destinata a determinare con le parti i tempi ed i luoghi di svolgimento del processo Arbitrale.

Se le norme applicabili al procedimento consentono agli arbitri l'emanazione di provvedimenti cautelari, e sussistono ragioni di urgenza, il Tribunale Arbitrale fissa un'udienza per la discussione dell'istanza. In casi di eccezionale urgenza, il Tribunale Arbitrale può concedere il richiesto provvedimento cautelare senza la preventiva instaurazione del contraddittorio, fissando un'udienza per la conferma dello stesso.

Le udienze possono svolgersi in modalità telematica.

Art. 24 – (Istruzione probatoria)

Il Tribunale Arbitrale può disporre l'interrogatorio delle parti, ed assumere d'ufficio o su istanza di parte tutti i mezzi di prova che non siano esclusi da norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia.

Il Tribunale Arbitrale valuta liberamente tutte le prove, salvo quelle che hanno efficacia di prova legale secondo norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia.

Il Tribunale Arbitrale può delegare ad un proprio membro l'assunzione delle prove ammesse.

Ove il Tribunale Arbitrale richieda l'ordine di comparizione del testimone, la parte più diligente provvede al deposito dell'ordinanza nella cancelleria del Tribunale della sede dell'arbitrato, e cura le successive incombenze.

L'ordinanza del Presidente del Tribunale è depositata dalla parte più diligente presso la Segreteria, che ne cura la trasmissione agli arbitri ed alle altre parti, e provvede agli altri adempimenti eventualmente necessari.

Art. 25 – (Consulenza tecnica)

Il Tribunale Arbitrale può nominare uno o più consulenti tecnici d'ufficio o chiederne la designazione al Consiglio Arbitrale.

Il consulente tecnico d'ufficio ha i doveri imposti dal Regolamento agli arbitri e ad esso si applica la disciplina della ricsuazione prevista per gli arbitri.

Il consulente tecnico d'ufficio deve consentire alle parti di assistere direttamente o tramite i loro difensori alle operazioni di consulenza tecnica.

Se sono nominati consulenti tecnici d'ufficio, le parti possono designare dei consulenti tecnici di parte. Le operazioni di consulenza tecnica cui hanno assistito i consulenti tecnici designati dalle parti si considerano eseguite in presenza di queste ultime.



Art. 26 – (Domande nuove)

Il Tribunale Arbitrale decide sul merito delle domande nuove proposte dalle parti nel corso del procedimento, in presenza di una delle seguenti condizioni:

- a) la parte, contro la quale la domanda è proposta, dichiara di accettare il contraddittorio o non propone eccezione di inammissibilità preliminarmente ad ogni difesa sul merito, e il Tribunale Arbitrale non rifiuta espressamente la decisione;
- b) la nuova domanda è oggettivamente connessa con una di quelle pendenti nel procedimento.

In ogni caso, il Tribunale Arbitrale consente alle altre parti di rispondere per iscritto alle domande nuove, fissando all'uopo congrui termini.

Art. 27 – (Intervento volontario e chiamata in causa di un terzo).

Il terzo che, intervenendo volontariamente nel processo, propone una domanda, deve depositare presso la Segreteria un atto, avente il contenuto di cui all'art. 16 del presente Regolamento.

La Segreteria trasmette l'atto di intervento alle parti ed agli arbitri. Qualora la domanda proposta con l'atto di intervento non sia compresa nell'ambito di efficacia della convenzione Arbitrale, la Segreteria assegna alle parti ed agli arbitri un termine non inferiore a venti e non superiore a trenta giorni per esprimere il proprio consenso. Ove entro il termine fissato non pervenga alla Segreteria il consenso delle parti e degli arbitri, la Segreteria avverte il terzo che il suo intervento è improcedibile.

Il terzo, che interviene volontariamente nel processo senza proporre una domanda, deve depositare presso la Segreteria un atto, avente il contenuto di cui all'art. 17 del presente Regolamento. La Segreteria trasmette l'atto di intervento alle parti ed agli arbitri.

L'ordinanza, con la quale il Tribunale Arbitrale dispone la chiamata in causa del terzo nelle ipotesi in cui lo consentono le norme applicabili al procedimento, è trasmessa dalla Segreteria al terzo entro cinque giorni lavorativi dalla data del deposito.

Art. 28 – (Precisazione delle conclusioni)

Quando ritiene il procedimento maturo per la pronuncia del lodo definitivo, il Tribunale Arbitrale dichiara la chiusura dell'istruzione e invita le parti a precisare le conclusioni.

Se lo ritiene opportuno o se una parte lo richiede, il Tribunale Arbitrale fissa un termine per il deposito di memorie conclusionali. Il Tribunale Arbitrale può, inoltre, fissare ulteriori termini per memorie di replica e un'udienza di discussione finale.

Dopo l'invito del Tribunale Arbitrale a precisare le conclusioni, le parti non possono proporre nuove domande, compiere nuove allegazioni, produrre nuovi documenti o proporre nuove istanze istruttorie.

I commi precedenti si applicano anche nell'ipotesi in cui il Tribunale Arbitrale ritenga di pronunciare lodo parziale, limitatamente alla controversia oggetto di tale lodo.

Art. 29 – (Transazione e rinuncia agli atti)

Le parti o i loro difensori comunicano alla Segreteria la rinuncia agli atti a seguito di transazione o di altro motivo, esonerando il Tribunale Arbitrale, se già costituito, dall'obbligo di pronunciare il lodo.



CAPO V - IL LODO

Art. 30 – (Deliberazione del lodo)

Il lodo è deliberato dal Tribunale Arbitrale a maggioranza di voti. La conferenza per- sonale degli arbitri è necessaria solo se una delle parti o uno degli arbitri lo richiede, oppure le norme applicabili al procedimento lo impongono.

Art. 31 – (Forma e contenuto del lodo)

Il lodo è redatto per iscritto e contiene:

- a) l'indicazione degli arbitri, delle parti e dei loro difensori;
- b) l'indicazione della convenzione di arbitrato;
- c) l'indicazione della natura rituale o irrituale del lodo, se il procedimento è soggetto alla legge italiana, se la decisione è stata presa secondo diritto o equità;
- d) l'indicazione della sede dell'arbitrato;
- e) l'indicazione delle domande proposte dalle parti;
- f) l'esposizione dei motivi della decisione;
- g) il dispositivo;
- h) la decisione sui criteri di ripartizione delle spese. Qualora in conseguenza di tale decisione, una parte sia condannata alla refusione totale o parziale delle spese di difesa della contro- parte, il Tribunale Arbitrale provvede altresì alla liquidazione delle medesime;
- i) la data, il luogo e le modalità della deliberazione.

Il lodo è sottoscritto da tutti i membri del Tribunale Arbitrale o dalla maggioranza di essi. In tale ultimo caso, il lodo deve dare atto dell'impedimento o del rifiuto degli arbitri che non sottoscrivono.

Di ogni sottoscrizione devono essere indicati il luogo e la data. Le sottoscrizioni possono avvenire in luoghi e tempi diversi.

Art. 32 – (Deposito e comunicazione del lodo)

Il Tribunale Arbitrale deposita il lodo presso la Segreteria.

La Segreteria comunica alle parti l'avvenuto deposito del lodo, invitandole a provvedere al saldo delle spese di procedimento.

La Segreteria trasmette ad ogni parte il lodo, a mezzo posta elettronica certificata, entro i dieci giorni successivi al saldo delle spese di procedimento.

Art. 33 – (Termine per il deposito del lodo definitivo)

Il Tribunale Arbitrale deve depositare presso la Segreteria il lodo definitivo entro centottanta giorni dalla sua costituzione, ponendo fine al procedimento.

Il termine previsto dal comma 1 può essere prorogato dal Consiglio Arbitrale per giustificati motivi, ovvero quando ci sia il consenso scritto delle parti.

Il termine previsto dal comma 1 è sospeso nei casi espressamente previsti dal Regolamento oppure con delibera del Consiglio Arbitrale in presenza di altro giustificato motivo.

Art. 34 – (Lodo parziale e lodo non definitivo)

Il Tribunale Arbitrale pronuncia un lodo parziale quando definisce solo una o alcune delle controversie cumulate nel procedimento.

Il Tribunale Arbitrale pronuncia un lodo non definitivo quando risolve una o più questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, e in ogni altra ipotesi consentita dalle norme applicabili al procedimento.



Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 il Tribunale Arbitrale dispone con ordinanza la prosecuzione del procedimento.

Il lodo parziale e il lodo non definitivo non modificano il termine di deposito del lodo definitivo, fatta salva la facoltà degli arbitri di richiedere proroga al Consiglio Arbitrale.

Al lodo parziale e al lodo non definitivo si applicano le disposizioni del Regolamento sul lodo. Il lodo non definitivo non contiene la decisione sulle spese di procedimento e sulle spese di difesa. Il lodo parziale contiene la decisione sulle spese di procedimento e sulle spese di difesa solo se, nei confronti di alcune delle parti, definisce la controversia.

Art. 35 – (Correzione del lodo)

Il lodo è soggetto a correzione ai sensi delle norme applicabili al procedimento Arbitrale. L'istanza di correzione deve essere depositata presso la Segreteria che la trasmette al Tribunale Arbitrale. Il Tribunale Arbitrale decide con ordinanza, sentite le parti, entro un mese dal ricevimento dell'istanza di correzione.

CAPO VI - LE SPESE DEL PROCEDIMENTO

Art. 36 – (Valore della controversia)

Il valore della controversia, ai fini della definizione delle spese di procedimento, è dato dalla somma dei valori delle domande presentate da tutte le parti.

La Segreteria determina il valore della controversia sulla base degli atti introduttivi e sulla base delle ulteriori indicazioni delle parti e del Tribunale Arbitrale.

Se il valore della controversia risulta indeterminabile ovvero inizialmente indeterminato, la Segreteria classifica provvisoriamente la controversia nella fascia di valore ricompresa fra 50.000 e 100.000 euro. Entro l'ultima udienza del procedimento, la Segreteria, sentite le parti e acquisite le indicazioni del Tribunale arbitrale, provvede in via definitiva a determinare il valore della lite ovvero a fissare lo scaglione di riferimento. Nel caso in cui tale determinazione risulti di particolare complessità la Segreteria può rimettere la decisione al Consiglio Arbitrale.

In ogni fase del procedimento la Segreteria, a richiesta di una delle parti, può suddividere il valore della controversia in relazione alle domande di ciascuna parte e richiedere a ciascuna parte gli importi correlati a tali domande.

Art. 37 – (Spese del procedimento)

La liquidazione finale delle spese del procedimento è disposta dal Consiglio Arbitrale, prima del deposito del lodo.

Il provvedimento di liquidazione disposto dal Consiglio è comunicato al Tribunale Arbitrale, che lo menziona nella decisione sulle spese contenuta nel lodo. La liquidazione disposta dal Consiglio Arbitrale non pregiudica la decisione del Tribunale Arbitrale in ordine alla ripartizione dell'onere delle spese tra le parti.

Se il procedimento si conclude prima della costituzione del Tribunale Arbitrale, la liquidazione delle spese di procedimento è comunque disposta dal Consiglio Arbitrale.

Le spese di procedimento sono composte dalle seguenti voci:

- a) onorari dovuti alla Camera di Commercio per l'amministrazione del procedimento;
- b) onorari del Tribunale Arbitrale;
- c) onorari dei consulenti tecnici di ufficio;
- d) rimborsi spese degli arbitri;
- e) rimborsi spese dei consulenti tecnici di ufficio.



In particolare:

Gli onorari spettanti alla Camera di Commercio sono determinati:

- 1) nell'ipotesi in cui il convenuto non avanzi domanda riconvenzionale o questa sia di valore economico inferiore o uguale al valore economico della richiesta presentata dall'attore nella domanda di arbitrato, la parte istante e la parte convenuta dovranno versare una somma di denaro calcolata in base al valore della domanda attorea e determinata dal tariffario allegato al presente Regolamento;
- 2) nell'ipotesi in cui il convenuto presenti una o più domande riconvenzionali il cui valore economico complessivo sia superiore al valore economico della richiesta avanzata dall'attore, nella domanda di arbitrato, ciascuna parte è tenuta a depositare la somma di denaro prevista dal tariffario allegato⁶, calcolata in base al valore della controversia indicato da ciascuna parte nella propria domanda;
- 3) nel caso di più convenuti, ciascuno di essi sarà tenuto a versare una somma di denaro calcolata in base al valore della domanda contro lo stesso proposta dall'attore, determinata in base al tariffario allegato⁷. Qualora i convenuti presentino una o più domande riconvenzionali, aventi valore superiore al valore della controversia imputato a ciascuno di essi dall'attore, si applica il precedente punto 2).
- 4) I diritti dovuti dai terzi che intervengano volontariamente o siano chiamati in causa sono determinati alla stregua dei criteri che precedono.
- 5) Le parti, contestualmente al deposito, rispettivamente della domanda di arbitrato e della memoria di risposta, versano alla Segreteria della Camera Arbitrale gli onorari dovuti alla Camera di Commercio per l'amministrazione del procedimento, come sopra determinati.
- 6) Gli onorari dovuti alla Camera di Commercio per l'amministrazione del procedimento sono sempre dovuti anche nel caso in cui il procedimento Arbitrale non giunga a definizione per estinzione o per altra causa.

Gli onorari del Tribunale Arbitrale sono determinati dal Consiglio Arbitrale in base al valore della controversia ed al tariffario allegato al presente Regolamento⁸; valore determinato in base ai criteri indicati dal punto a), n. 1/ 2/ 3/ 4 che precedono. Nella determinazione degli onorari del Tribunale Arbitrale, il Consiglio Arbitrale può variare gli importi previsti dal tariffario allegato, tenendo conto dell'attività svolta, della complessità della controversia, della rapidità del procedimento e di ogni altra circostanza. Possono, altresì, essere determinati onorari differenziati per i singoli membri del Tribunale Arbitrale.

Gli onorari dei consulenti tecnici di ufficio sono determinati dal Consiglio Arbitrale con equo apprezzamento, tenendo conto della tariffa professionale, della tariffa giudiziale e di ogni altra circostanza.

I rimborsi spese degli arbitri e dei consulenti tecnici di ufficio devono essere comprovati dai relativi documenti di spesa. In difetto di loro esibizione, si considerano assorbiti dai relativi onorari.

I diritti, gli onorari e gli eventuali rimborsi spese di cui sopra sono a totale carico delle parti.

Art. 38 – (Versamenti anticipati e finali degli onorari e dei rimborsi)

Entro 5 giorni dal deposito della memoria di risposta della parte convenuta, anche eventualmente contenente la formulazione di domande riconvenzionali, la Segreteria della Camera Arbitrale richiede alle parti un fondo iniziale e fissa il termine per i relativi versamenti.

Il fondo è così determinato:

- a) nell'ipotesi in cui il convenuto non avanzi domanda riconvenzionale o questa sia di valore economico inferiore o uguale al valore economico della richiesta presentata dall'attore nella domanda di arbitrato, ciascuna parte è tenuta a depositare una somma di denaro pari al 40% dell'onorario - arbitro unico o collegio - previsto dal tariffario allegato, calcolato in base al valore della controversia riferito alla domanda presentata dall'attore;
- b) nell'ipotesi in cui il convenuto presenti una o più domande riconvenzionali il cui valore economico complessivo sia superiore al valore economico della richiesta avanzata dall'attore nella domanda di arbitrato,



ciascuna parte è tenuta a depositare una somma di denaro pari al 40% dell'onorario - arbitro unico o collegio - previsto dal tariffario allegato, calcolato in base al valore della controversia indicato da ciascuna parte nella propria domanda;

c) qualora il valore della controversia sia inizialmente indeterminato, la Segreteria richiede alle parti, in ugual misura una somma di denaro pari al 40% dell'onorario – arbitro unico o collegio previsto dal tariffario allegato.

Venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito del lodo la Segreteria richiede alle parti un ulteriore 40% dell'onorario – arbitro o collegio – previsto dal tariffario allegato.

La Segreteria richiede il saldo delle spese di procedimento a seguito della liquidazione finale disposta dal Consiglio Arbitrale, fissando il termine per i versamenti.

Art. 39 – (Mancato pagamento delle spese del procedimento)

Le parti sono solidalmente tenute al pagamento delle spese della procedura.

In ogni caso di mancato pagamento entro il termine fissato, la Segreteria, acquisito il parere conforme del Consiglio Arbitrale, sospende il procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento. La sospensione è revocata dalla Segreteria, verificato l'adempimento.

Decorsi due mesi dalla comunicazione del provvedimento di sospensione previsto dal comma 2 senza che il versamento sia eseguito dalle parti, il Consiglio Arbitrale su invito della Segreteria, può dichiarare l'estinzione del procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento.

CAPO VII – ARBITRATO RAPIDO

Art. 40 – (Procedimento)

Salvo diversa previsione delle parti, la procedura di arbitrato rapido si applica al procedimento arbitrale, nel quale il valore della controversia non ecceda Euro 50.000,00, determinati sulla base delle indicazioni delle parti nella domanda o quando esso sia, al momento della domanda, indeterminabile.

Nella procedura di arbitrato rapido il Consiglio Arbitrale provvede alla nomina di un Arbitro Unico.

Le parti possono, con consenso espresso per iscritto, chiedere l'applicazione della procedura di arbitrato rapido anche quando il valore della controversia ecceda i limiti indicati dal comma primo del presente articolo, fino al momento dell'avvenuta nomina degli arbitri da parte del Consiglio Arbitrale.

Alla procedura di arbitrato rapido si applicano le norme del presente Regolamento, fatte salve le deroghe stabilite nelle disposizioni seguenti.

Art. 41– (Termini)

In deroga espressa all'art. 17 del presente Regolamento, il convenuto deve depositare presso la Segreteria la memoria di risposta entro venti giorni dalla ricezione della domanda di arbitrato.

Quando il convenuto proponga, nella memoria di risposta, domanda riconvenzionale, l'attore può depositare presso la Segreteria una memoria di replica entro venti giorni dalla ricezione della memoria di risposta.

Nel caso di chiamata in causa di terzi, si applica il terzo comma dell'art. 18 del presente Regolamento; i termini per il terzo sono ridotti, per i relativi atti, ai sensi del primo e del secondo comma del presente Articolo.

Art. 42 – (Termine per il deposito del lodo definitivo)

Il Tribunale Arbitrale deposita il lodo presso la Segreteria entro novanta giorni dalla sua costituzione. Ove si svolga attività istruttoria, il termine per il deposito del lodo è di centoventi giorni.



Il termine può essere prorogato dal Consiglio Arbitrale, per un massimo di ulteriori sessanta giorni, nel caso di giustificati motivi, su istanza scritta e motivata dell'Arbitro o di una parte, o per espressa e concorde istanza delle parti.

Art. 43 – (Onorari e spese)

Alla procedura di arbitrato rapido si applicano le tariffe, previste dall'Allegato B al presente Regolamento, per l'unico Arbitro.

CAPO VIII – NORME RELATIVE ALL'ARBITRAGGIO E ALLA PERIZIA CONTRATTUALE

Art. 44 – (Arbitraggio)

Le parti possono chiedere la nomina di uno o più arbitratori con l'incarico di determinare il contenuto di un elemento contrattuale, impegnandosi preventivamente e per iscritto a recepirne la decisione come espressione della propria volontà negoziale.

La domanda deve essere depositata presso la Segreteria della Camera arbitrale e deve contenere le generalità delle parti e, se nominati, dei loro rappresentanti, l'esposizione dei fatti e la specifica indicazione dell'elemento da determinare e di quelli eventualmente ad esso correlati.

L'arbitratore o i componenti del Collegio degli arbitratori sono nominati dal Consiglio arbitrale nell'ambito dell'Albo di cui all'articolo 25, comma 1 del Regolamento.

All'arbitraggio si applicano, in quanto compatibili o non espressamente derogate dalle parti, le norme del presente Regolamento.

L'arbitraggio deve concludersi nel termine di centoventi giorni dalla data di accettazione dell'incarico da parte dell'arbitratore o del Collegio.

Art. 45 - (Arbitraggio Gestionale)

Qualora previsto nell'atto costitutivo di società di persone e a responsabilità limitata, la risoluzione di contrasti sulla gestione delle società può essere devoluta a uno o più arbitratori, nominati dal Consiglio arbitrale.

Se le parti non hanno previsto, nell'atto costitutivo, nello statuto o in patti successivi, il numero di terzi arbitratori, decide un arbitratore unico nominato dal Consiglio arbitrale

Lo stesso Consiglio se previsto nell'atto costitutivo, nello statuto o in successivi patti, provvede alla nomina del Collegio avanti al quale proporre reclamo avverso la decisione assunta, nei termini e con le modalità previste nell'atto stesso.

In difetto di previsione, la decisione è irreclamabile davanti ad altri arbitratori ed è esclusivamente impugnabile ai sensi dell'articolo 1349, secondo comma, del codice civile.

Art. 46 - (Perizia Contrattuale)

Le parti possono chiedere, anche con domanda congiunta, la nomina di un perito o di un esperto, con l'incarico di effettuare constatazioni e accertamenti.

La procedura è attivata con domanda da presentare presso la Segreteria della Camera arbitrale e contenente le generalità delle parti e, se nominati, dei loro rappresentanti, l'esposizione dei fatti e la allegazione dei relativi documenti, nonché la specifica indicazione dell'oggetto della constatazione e dell'accertamento.

La domanda presentata da una sola parte è comunicata all'altra a cura della Segreteria entro cinque giorni dal ricevimento.



La parte convenuta deve far pervenire la propria adesione per iscritto entro il termine di quindici giorni, eventualmente esponendo le proprie ragioni e richieste in apposita memoria.

La mancata adesione, espresso o tacita, della parte convenuta non conclude la procedura quando la parte che l'ha attivata faccia espressa richiesta di prosecuzione della stessa e, contestualmente, dichiarare di volersi fare integralmente carico delle spese e degli onorari.

La Segreteria può chiedere alle parti un versamento iniziale in conto spese e onorari.

Il perito o l'esperto sono nominati dal Consiglio arbitrale tra coloro che siano iscritti nell'Albo di cui all'articolo 25, comma 1.

La perizia deve concludersi nel termine di sessanta giorni dalla data di accettazione dell'incarico da parte del perito o esperto.

La perizia è depositata in originale presso la Segreteria della Camera arbitrale, la quale, entro cinque giorni comunica alle parti l'avvenuto accertamento e la liquidazione degli onorari e delle spese della procedura effettuata dal perito o esperto, in base alle Tariffe allegate.

Il mancato pagamento degli onorari e delle spese costituisce condizione sospensiva per l'invio della copia della perizia a ciascuna parte.

CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 46- (Conservazione degli atti)

La Segreteria restituisce il proprio fascicolo a ciascuna delle parti entro sei mesi dalla cessazione del processo Arbitrale.

Il fascicolo di ufficio è conservato dalla Segreteria per dieci anni.

Su richiesta di parte, la Segreteria rilascia copie conformi dell'originale del lodo depositato presso la Segreteria stessa. Se la parte lo richiede, la copia è fatta autenticare a cura della Segreteria, ma a spese della parte richiedente, che dovrà versare anticipatamente il relativo importo.

Art. 47 – (Riservatezza)

Il Consiglio Arbitrale, il Tribunale Arbitrale, i consulenti tecnici, le parti ed i loro difensori sono tenuti a mantenere riservata ogni notizia o informazione relativa al procedimento.

Il lodo non può essere pubblicato se le parti abbiano manifestato volontà contraria. In ogni caso, la pubblicazione del lodo deve essere effettuata con modalità che escludano l'individuazione delle parti, salvo che le stesse vi consentano.

Art. 48 – (Allegati)

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Statuto e Regolamento della Camera Arbitrale i seguenti allegati:

Allegato A CODICE DEONTOLOGICO DELL'ARBITRO;

Allegato B TARIFFE DELLA CAMERA ARBITRALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI RIETI VITERBO;

Allegato C CLAUSOLA COMPROSSORIA E COMPROMESSO.